

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 46/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**, dal Prof. Avv. Lucio Colantuoni, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Federico Vecchio, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 gennaio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### (230) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PASINI (Presidente e Legale rappresentante della Società Feralpialò Srl) E DELLA SOCIETÀ FERALPISALÓ Srl - (N°. 3365/277pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).

La Commissione disciplinare nazionale,  
letti gli atti;

visto il deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di:

- Giuseppe Pasini, Presidente e Legale rappresentante della Società Feralpialò Srl per violazione di cui all'art. 1 C.G.S. in relazione ai punti 11) e 12) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver rispettato il termine del 6 agosto 2010 per il deposito delle schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11 A), del vice delegato alla sicurezza (modulo 11 B), degli addetti alla sicurezza-steward (modulo 12) debitamente sottoscritte dal Legale rappresentante della Società e dai soggetti individuati;

- Società Feralpialò a r.l. per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, CGS in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante;

letta la memoria 12 gennaio 2011 depositata in giudizio nell'interesse dei soggetti deferiti con la quale, precisate le ragioni della mancata sottoscrizione della documentazione inviata il 6 agosto 2010, si invoca una causa di forza maggiore in virtù del fatto che la Società è stata ripescata dalla Lega Pro e conseguentemente costretta a un vero e proprio tour de force per pianificare tutti gli adempimenti previsti per l'ottenimento della licenza nazionale;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica generale da scontarsi nell'attuale stagione sportiva per la Feralpialò Srl;
- inibizione di 1 (un) mese e 20 (venti) giorni per il Presidente Giuseppe Pasini;

ascoltato il difensore dei soggetti deferiti il quale, ribadendo quanto già esposto nella propria memoria difensiva, ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti;

considerato che la normativa pubblicata su C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 appare chiara e di facile interpretazione dei contenuti quando fa riferimento alla necessità di presentare la documentazione richiesta secondo ben precise modalità;

ritenuto che la documentazione in atti consente di rilevare che la Società Feralpialò ha presentato in effetti documentazione inidonea allo scopo per motivi formali;  
ritenuto che la documentazione inviata in data 6 agosto 2010 non solo non riportava la firma del Legale rappresentante della Società, ma era anche priva delle firme dei soggetti interessati;

rilevato che il ripescaggio della Società non può essere preso in considerazione visto che il deferimento è stato disposto non per mancanza della documentazione prevista quanto per la mancata sottoscrizione della documentazione stessa;

preso atto che, secondo quanto disposto dal Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010 - 11, in caso di concessione delle licenze, l'inosservanza della normativa in materia costituisce illecito disciplinare;

accertato che in effetti le schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11 A), del vice delegato alla sicurezza (modulo 11 B), degli addetti alla sicurezza-steward (modulo 12) non risultano debitamente sottoscritte dal Legale rappresentante della Società e dai soggetti individuati;

considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°.117/a del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione;

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni:

- penalizzazione di 2 (due) punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Feralpialò Srl;
- inibizione di giorni 30 (trenta) per il Presidente Giuseppe Pasini.

**(231) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl - (N°. 3349/275pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).**

La Commissione disciplinare nazionale,  
letti gli atti;

visto il deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di:

- Giuseppe Maglione, Presidente e Legale rappresentante della Società AS Melfi Srl per violazione di cui all'art. 1 CGS in relazione al punto 11) del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver depositato nel termine previsto del 13 agosto 2010 le schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11 A) e del vice delegato alla sicurezza (modulo 11 B ) indicando due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla vigente normativa in materia;
- Società AS Melfi a r.l. per la violazione di cui all'art. 4, comma 1 CGS in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante;

letta la memoria difensiva 10 gennaio 2011 depositata in giudizio dai soggetti deferiti con la quale si assume che i soggetti ritenuti inidonei stavano perfezionando l'iter formativo richiesto, che, peraltro, dette nomine avevano ricevuto il gradimento del Prefetto di Potenza (determinatosi con il silenzio assenso giusta nota del Commissariato di Melfi del 14 agosto 2010) e che dette designazioni andrebbero valutate con elasticità vista la difficoltà di reperire soggetti idonei e le complicazioni insorte trattandosi di normativa alla sua prima applicazione;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la AS Melfi;

- inibizione di 1 (uno) mese e 10 (dieci) giorni per il Presidente Giuseppe Maglione;

preso atto che nessuno è comparso per i soggetti deferiti all'odierna riunione;

considerato che la normativa pubblicata su C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 appare chiara e di facile interpretazione dei contenuti quando fa riferimento alla necessità di individuare e indicare soggetti idonei per le particolari incombenze;

ritenuto che la documentazione in atti consente di rilevare che la Società Melfi ha in fatto confermato che alla data del 13 agosto 2010 i soggetti individuati non possedevano i requisiti richiesti dalla normativa vigente;

preso atto che, secondo quanto disposto dal Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010 - 11, in caso di concessione delle licenze, la designazione di soggetti non idonei costituisce illecito disciplinare;

accertata la inidoneità dei soggetti indicati per i compiti previsti;

rilevato che le eccepite difficoltà legate alla applicazione di una nuova normativa non possono essere prese in considerazione;

considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°.117/a del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione;

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni:

- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la AS Melfi Srl;

- inibizione di giorni 30 (trenta) per il Presidente Giuseppe Maglione.

**(232) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO LUZZANA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl), ALBERTO ZANGA (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl) E DELLA SOCIETÀ TRITIUM CALCIO 1908 Srl - (N°. 3345/270pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).**

## **Il deferimento**

Con provvedimento del 7 dicembre 2010, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Signor Giacomo Luzzana, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl, e il Signor Alberto Zanga, in qualità di Amministratore delegato e Legale rappresentante della sopra citata Società, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - punti 11) e 12) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con CU N°. 117/A del 25 Maggio 2010; nonché la Società Tritium Calcio 1908 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto ai propri Legali rappresentanti.

Nei termini previsti, i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva congiunta, mediante la quale hanno contestato gli addebiti loro ascritti.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Signor Giacomo Luzzana la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti);
- per il Signor Alberto Zanga la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti); per la Società Tritium Calcio 1908 Srl la sanzione della penalizzazione di 3 (tre) punti.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale ha richiesto il loro proscioglimento.

## **I motivi della decisione**

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, nonché all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue.

Dalla documentazione esibita risulta che, nel termine stabilito dal C.U. N°. 71/A del 13 Agosto 2010, la Tritium Calcio 1908 Srl non ha depositato le schede informative riguardanti il Delegato e il Vice Delegato alla sicurezza (punto 11), ma soltanto una documentazione incompleta relativa agli addetti alla sicurezza/Steward, concernente in particolare le modalità di reclutamento e di formazione degli stessi (punto 12).

Successivamente, in data 27 Agosto 2010, la Società deferita ha depositato la documentazione mancante relativa al punto 11) e altresì le schede complete in conformità a quanto previsto al punto 12) della normativa sopra richiamata.

Tuttavia, secondo quanto disposto dal Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 del CU n. 117/A del 25 Maggio 2010, "in caso di concessione della licenza, l'inosservanza degli ulteriori termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata dagli Organi di Giustizia Sportiva".

Ne deriva che la Tritium Calcio 1908 Srl è responsabile della violazione ascritta.

Le giustificazioni addotte dai deferiti non sono sufficienti ad escludere il comportamento antiregolamentare posto in essere dai deferiti.

Tale comportamento antiregolamentare è imputabile al Signor Giacomo Luzzana, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl, e al Signor Alberto Zanga, Amministratore delegato e Legale rappresentante della suddetta Società, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra i medesimi soggetti e la Società Tritium Calcio 1908.

Delle violazioni suddette è chiamata a rispondere la Società, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto ai propri Legali rappresentanti.

Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, va considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina le seguenti sanzioni:

- per il Signor Giacomo Luzzana l'inibizione per giorni 30 (trenta);
- per il Signor Alberto Zanga l'inibizione per giorni 30 (trenta);
- per la Società Tritium Calcio 1908 Srl la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica generale da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

**(238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO GOZZI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Virtus Entella Srl) E DELLA SOCIETÀ VIRTUS ENTELLA Srl ▪ (N°. 3335/268pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).**

### **Il Deferimento**

Con provvedimento del 7 dicembre 2010, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Signor Antonio Gozzi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Virtus Entella Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione al Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, per aver depositato le schede informative relative al Delegato alla sicurezza e al Vice Delegato alla sicurezza non corredate dai documenti relativi alle nomine dei soggetti indicati; nonché la Virtus Entella Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

Entro i termini previsti, i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva congiunta, mediante la quale hanno contestato gli addebiti loro ascritti nel deferimento.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Signor Antonio Gozzi l'inibizione per mesi 1 (uno) e 10 (dieci) giorni;
- per la Virtus Entella Srl la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale ha richiesto il loro proscioglimento.

### **I motivi della decisione**

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, nonché all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue.

Dalla documentazione esibita risulta che, nel termine stabilito dal C.U. N°. 71/A del 9 Agosto 2010, la Virtus Entella Srl depositava le schede informative relative al delegato alla

sicurezza nonché al vice delegato alla sicurezza, incomplete in quanto prive dei documenti relativi alla nomina di tali soggetti.

Successivamente, in data 15 Settembre 2010 la Società deferita depositava la documentazione mancante.

Tuttavia, secondo quanto disposto dal Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, in caso di concessione della licenza, l'inosservanza degli ulteriori termini, costituisce illecito disciplinare e ciò è sanzionato dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Ne deriva che la Virtus Entella Srl è responsabile della violazione ascritta.

Le giustificazioni addotte dai deferiti non sono sufficienti ad escludere il comportamento antiregolamentare posto in essere dai deferiti.

Tale comportamento antiregolamentare è imputabile al Signor Antonio Gozzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Virtus Entella Srl, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la suddetta Società.

Delle violazioni suddette è chiamata a rispondere la Virtus Entella Srl ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, va considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. n.117/a del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Antonio Gozzi l'inibizione per giorni 30 (trenta);
- alla Virtus Entella Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

**(229) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl) E DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl - (N°. 3367/278pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,  
letti gli atti;

visto il deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di:

- Francesco Ferraris, Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl per violazione di cui all'art. 1 C.G.S. in relazione ai punti 11) 12) e 16) del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver rispettato il termine di due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica per il deposito della scheda informativa del delegato alla sicurezza (modulo 11 A), del vice delegato alla sicurezza (modulo 11 B), degli addetti alla sicurezza – steward (modulo 12) e

della attestazione da parte del Settore Tecnico relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario;

- Società FC Canavese a r.l. per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante;

letta la memoria difensiva 10 gennaio 2011 depositata in giudizio dai soggetti deferiti con la quale si assume che il ritardato invio dei moduli 11 A, 11 B e 12, nonché il ritardato deposito della documentazione attestante il tesseramento di un operatore sanitario debbano essere inquadrati come mere irregolarità formali e che un sostanziale adempimento sarebbe intervenuto due giorni prima dell'esordio "casalingo" della Società; ascoltato il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società FC Canavese;

- inibizione di 2 (due) mesi per il Presidente Francesco Ferraris;

ascoltato il difensore dei soggetti deferiti il quale ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti ribadendo quanto già esposto nella propria memoria difensiva e rilevando, quanto alla mancata attestazione da parte del Settore Tecnico relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario, di aver richiesto detto tesseramento e che, in assenza di risposta da parte degli Uffici Federali, non può contestarsi il mancato deposito della attestazione;

considerato che la normativa pubblicata su C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 appare chiara e di facile interpretazione dei contenuti quando fa riferimento alla necessità di presentare la documentazione richiesta *"non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica"* e che, pertanto, non può ipotizzarsi un diverso termine con riferimento alla prima gara casalinga della stagione agonistica;

ritenuto che la documentazione in atti consente di rilevare che la Società FC Canavese con la dichiarazione 13 agosto 2010 si limitava ad assicurare che erano in corso di perfezionamento tutti gli adempimenti dovuti e in effetti la documentazione richiesta è stata presentata solo il 25 agosto 2010;

preso atto che, secondo quanto disposto dal Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010 - 11, in caso di concessione delle licenze, l'inosservanza dei termini costituisce illecito disciplinare;

accertata la palese inosservanza dei termini per il deposito della scheda informativa sia del delegato alla sicurezza (modulo 11 A), sia del vice delegato alla sicurezza (modulo 11 B), sia degli addetti alla sicurezza-steward (modulo 12) e della attestazione, da parte del Settore Tecnico, relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario, che determina la violazione dell'art. 1 C.G.S. in relazione ai punti 11) 12) e 16) Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010;

rilevato in particolare che, per quanto concerne la mancata attestazione del Settore Tecnico, la semplice richiesta di tesseramento non può sanare l'inadempimento;

considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri

sportivi e organizzativi – di cui al C.U. n.117/a del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione;  
P.Q.M.

in accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni:

- penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la FC Canavese Srl;
- inibizione di giorni 45 (quarantacinque) per il Presidente Francesco Ferraris.

**(222) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (N° 3395/285pf10-11/SP/mq del 1.12.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,

visto l'atto di deferimento, con il quale Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Giorgio Veltroni, Presidente e Legale rappresentante dell'Alessandria e la Società, per rispondere, rispettivamente:

- Il Sig. Giorgio Veltroni della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/11, pubblicato con C.U. N° 117/A del 25 maggio 2010, per irregolare deposito presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 6 agosto 2010, delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11A) e del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) indicanti due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia;

- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotte ascritte al proprio Legale rappresentante;

letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dai deferiti;

ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di 1 (uno) mese e 10 (dieci) giorni in danno del Sig. Giorgio Veltroni e della penalizzazione di punti 2 (due) in danno della US Alessandria Calcio 1912 Srl (d'ora in avanti anche detta l'"Alessandria" ovvero la "Società"), e il difensore dei deferiti, che ha concluso per il loro proscioglimento, osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta documentalmente provato che la Società ha indicato, nelle rispettive schede informative del Delegato alla Sicurezza e del Vice Delegato alla Sicurezza, due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente.

Ne deriva che i deferiti sono responsabili dei comportamenti ascritti.

Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, va considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto



previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione;

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità del Sig. Giorgio Veltroni e della US Alessandria Calcio 1912 Srl e, per l'effetto, commina al primo la sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla seconda la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(225) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DI BARI (Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl) E DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO Srl - (N°. 3390/283pf10-11/SP/mg del 1.12.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,

visto l'atto di deferimento, con il quale il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Antonio Di Bari, Presidente e Legale rappresentante del Como e la Società, per rispondere, rispettivamente:

- Il Sig. Antonio Di Bari della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/11, pubblicato con C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per irregolare deposito presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 6 agosto 2010, delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11A) e del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) indicanti due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia;

- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotte ascritta al proprio Legale rappresentante;

letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dai deferiti, nella quale si rileva di aver ottemperato a quanto richiesto dal C.U. N. 117/10, il quale stabiliva la necessità, con riferimento alla posizione del Delegato alla Sicurezza e del Vice Delegato per la Sicurezza, esclusivamente del possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche, e non, quindi, del possesso dei requisiti di formazione, previsti, viceversa, da altra norma statutale, e cioè dal D.M. 8 agosto 2007, che la Società non aveva preso in considerazione per l'individuazione delle figure di riferimento;

ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di 1 (uno) mese e 10 (dieci) giorni in danno del Sig. Antonio Di Bari e della penalizzazione di punti 2 (due) in danno della Calcio Como Srl (d'ora in avanti anche detta il "Como" ovvero la "Società"), e il difensore dei deferiti, che ha concluso per il loro proscioglimento, osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Non è fondata l'eccezione sollevata dai deferiti, in merito all'inapplicabilità delle previsioni contenute nel D.M. 8 agosto 2007. E difatti detta normativa ha inciso sulla determinazione dei requisiti richiesti per l'individuazione della figura del Delegato e del Vice Delegato per

la Sicurezza e, in quanto tale, deve ritenersi comunque “modificativa” (nella sua valenza integrativa) della normativa contenuta nel D.M. 18 marzo 1996.

Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, va considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione;

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità del Sig. Antonio Di Bari e della Calcio Como Srl e, per l’effetto, commina al primo la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

**(226) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO MORACE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Trapani Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ TRAPANI CALCIO Srl (N°. 3344/271pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).**

in data 30 novembre 2010 la Procura Federale ha disposto il deferimento di:

- Sig. Vittorio Morace., Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Trapani Calcio Srl in merito alla violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25.05.2010 e con riferimento al termine stabilito dal Comunicato ufficiale N°. 71/A del 9.08.2010, per aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 27.08.2010 (stabilito dal Comunicato ufficiale N°. 71/A del 9.08.2010) le schede informative relative al Delegato alla Sicurezza (Modulo 11A) e Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) non corredate dell’indicazione dei nominativi dei soggetti individuati allo svolgimento di tali funzioni, nonché prive della documentazione a corredo richiesta dal Comunicato Ufficiale;
- Società Trapani Calcio Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

In particolare, la Procura, a seguito della nota (N°. 4033.36/GS/as del 27.09.2010) pervenuta in data 28.9.2010 da parte della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi presso la FIGC, ha ritenuto riscontrato che, alla data del 27 agosto 2010, le schede informative relative al Delegato alla Sicurezza e Vice Delegato (moduli 11A ed 11B) sono state depositate non corredate dei nominativi dei soggetti deputati alle suddette funzioni, nonché prive della documentazione a corredo richiesta dal Comunicato N°. 117/A.

Da parte della Procura Federale si è ritenuto altresì che la condotta succitata, così come evidenziata, integra la violazione all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati Professionistici 2010/2011 (Comunicato Ufficiale N°. 117/A del

25.05.2010) e, con riferimento al termine stabilito da Comunicato Ufficiale N°. 71/A del 9.08.2010, che altresì detto comportamento sia ascrivibile al Sig. Vittorio Morace, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, e che la Società Trapani Calcio Srl debba rispondere ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S per violazioni ascritte al proprio Legale Rappresentante.

In data 5 gennaio 2010, i deferiti facevano pervenire memorie difensive, nelle quali si adduceva il fatto che il Trapani calcio, ottenuto il "ripescaggio" deliberato in data 4.8.2010, si fosse attivata al fine di ottemperare agli adempimenti federali prescritti. Circa la nomina del Delegato per la Sicurezza e Vice Delegato per la Sicurezza si osservava come il Trapani Calcio si fosse trovato nell'impossibilità oggettiva di nominare tali soggetti fiduciari. A tal proposito si riportava che la A.N.D.E.S. avesse tenuto corso al fine di formare personale secondo le previsioni di legge e regolamentari soltanto successivamente alla data del "ripescaggio" (dal 3 a 6 novembre 2010).

Inoltre, il Trapani Calcio affermava di essersi rivolto all'agenzia Manpower Business Solution Srl ricevendo riscontro negativo in merito alla disponibilità (anche in regioni vicine) di soggetti dotati delle caratteristiche di legge da poter designare nei termini.

Secondo le difese, soltanto al termine del corso A.N.D.E.S. citato (novembre 2010) e rilasciati i relativi attestati ai Signori Francesco Palmisano e Carmelo Calderone, la Società è stata messa in condizione di designare, previa formale stipula di appositi accordi di collaborazione professionale, i propri Delegato per la Sicurezza e suo Vice, comunicandone tempestivamente i nominativi sia agli Organi federali (nota del 9.12.2010) che statali.

Riassuntivamente, si esprimeva il concetto che il mancato rispetto delle previsioni della normativa federale (in particolare C.U. N°. 117/A e 71/A, entrambi del 2010) da parte del Trapani Calcio sarebbe stato determinato da fattori esterni non dipendenti dalla Società stessa che di fatto si trovava nell'impossibilità oggettiva di adempiere.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione della sanzione di 1 mese e 10 giorni per il Morace e quella della penalizzazione di 2 punti per il Trapani.

I difensori dei deferiti, richiamando quanto già riportato nella memoria difensiva, ne chiedevano l'accoglimento.

Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante e alla documentazione depositata in giudizio.

Dagli atti acquisiti alla presente procedura, risulta provato che i moduli 11A ed 11B depositati alla data del 27.08.2010 da parte della Società Trapani Calcio Srl non recavano l'indicazione dei nominativi sia del Delegato per la Sicurezza che per il Vice Delegato per la Sicurezza, come specificatamente richiesto e previsto dalla già citata normativa e modulistica correlata.

Per tutto quanto sopra rilevato, le difese presentate nell'interesse dei deferiti, quantunque valutate, non possono essere accolte, ritenendo quindi integrata la fattispecie prevista dall'ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, oggetto di deferimento, in capo ai soggetti deferiti.

Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, va considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento,

atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione;

P.Q.M.

la Commissione disciplinare dichiara responsabili i soggetti deferiti per le violazioni ascritte e per l'effetto infligge:

- al Sig. Vittorio Morace l'inibizione di giorni 30 (trenta);
- alla Società Trapani Calcio Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(228) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MANOLO BUCCI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), E DELLA SOCIETÀ US PERGOCREMA 1932 Srl ▪ (N°. 3369/280pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).**

La Procura Federale in data 30 novembre 2010 ha disposto il deferimento di:

- Sig. Manolo Bucci, Legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl in merito alla violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N. 117/A del 25.05.2010, per aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 13.8.2010 e con riferimento alla scheda informativa relative al Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B), documentazione non conforme e/o in contrasto con quanto previsto in materia di sicurezza di impianti sportivi, indicando un soggetto non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia, palese violazione di quanto richiesto dal predetto richiamato Titolo III, punto 11;
- Società US Pergocrema 1932 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

In particolare, la Procura, a seguito della nota (N°. 4022.36/GS/as del 27.09.2010) pervenuta in data 28.9.2010 da parte della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi presso la FIGC, ha ritenuto riscontrato che le schede informative relative al Vice Delegato (moduli 11B) sono state depositate con indicazione di un soggetto non in possesso dei requisiti di formazione richiesti per i soggetti deputati alle suddette funzioni.

Da parte della Procura Federale si è ritenuto altresì che la condotta succitata, così come evidenziata, irregolare deposito del modulo 11B entro il termine del 13.08.2010 – *“non oltre due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”* - integra la violazione all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati Professionistici 2010/2011 (Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25.05.2010) e che detto comportamento sia ascrivibile al Sig. Manolo Bucci, in qualità di Legale Rappresentante, e che la Società US Pergocrema 1932 Srl debba rispondere ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S per violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante.

In data 12.1.2011, i deferiti facevano pervenire memorie difensive.

A difesa si adduceva che l'imperfetta comunicazione della scheda in questione poteva configurare al massimo una mera irregolarità formale e non certamente sostanziale, per di più tempestivamente e integralmente sanata, entro il termine del 13.8.2010, dall'invio a mezzo fax alla commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, per il tramite della lega competente, di una nota di rettifica (che si accompagnava ad altri moduli e allegati riguardanti le figure del Dirigente Responsabile della Gestione e del Segretario generale/Sportivo), riportante l'indicazione di un nuovo nominativo del Vice-Delegato per la Sicurezza, nella persona del Sig. Giuseppe Gangi, dotato di tutti i requisiti (formativi e amministrativi) normativamente prescritti.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione della sanzione della inibizione di 1 mese per il Sig. Manolo Bucci e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica per la Società, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

I difensori dei deferiti, richiamando quanto già riportato nelle conclusioni riportate nella memoria difensiva, ne chiedevano l'accoglimento.

Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante e alla documentazione depositata in giudizio.

Dagli atti acquisiti alla presente procedura, risulta provato che i moduli 11B depositati in data 13.8.2010 da parte della Società US Pergocrema 1932 Srl recano l'indicazione di soggetti nominati quali Vice Delegato per la Sicurezza che non hanno i requisiti di formazione richiesti dal Modulo 11B.

In particolare, non risulta trasmesso, in data 13.8.2010, un modulo 11B recante i dati e il nominativo del Sig. Gangi Giuseppe quale Vice Responsabile per la Sicurezza, nonché la correlativa documentazione, così come specificatamente previsto dalla normativa.

Ciò si evince dalla ricevuta dell'invio fax (h. 12.20 del 13.8.2010), da cui si palesa la trasmissione di un fax composto di pagine 12, che ha ad oggetto i soli moduli relativi al Dirigente Responsabile per la Gestione Sig. Bucci e al Segretario Generale Sig. Pierangelo Manzi, oltre a documentazione societaria di supporto (verbale c.d.a.).

Dalla detta trasmissione del fax del 13.8.2010 non risulta provato l'invio degli ulteriori documenti che sarebbero stati inerenti alla nomina del Vice Delegato per la Sicurezza Sig. Gangi Giuseppe (che constavano di 6 ulteriori pagine) ovvero il conferimento dell'incarico (all. 1, alle difese Bucci) e l'attestato di frequenza al corso CONI, l'attestato Andes e il Curriculum Vitae (all. 2 alle difese Bucci).

In seguito, il Pergocrema ha inviato un ulteriore fax (h.12.49 del 13.8.2010), comprendente il modulo 11B con l'indicazione specifica del Sig. Falconi Claudio, soggetto sprovvisto dei requisiti richiesti, a integrazione del fax precedente, ma indirizzandolo non alla Commissione competente, così come espressamente prescritto dalla normativa, bensì, genericamente, alla Lega Pro.

Per tutto quanto sopra rilevato, le difese presentate nell'interesse dei deferiti, quantunque valutate, non possono essere accolte, ritenendo quindi integrata la fattispecie prevista dall'ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, in capo ai soggetti deferiti.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare dichiara responsabili i soggetti deferiti per le violazioni ascritte e per l'effetto infligge:

- l'inibizione di giorni 30 (trenta) al Sig. Manolo Bucci;
- la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Società US Pergocrema 1932 Srl.

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 19 gennaio 2011**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete